

Ministero delle Finanze
Comunicato stampa del 23 gennaio 1998

TASSE AUTOMOBILISTICHE - ESENZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI INTESTATI A SOGGETTI CHE HANNO A CARICO FISCALE PORTATORI DI HANDICAP O INTESTATI AI PREDETTI PORTATORI

Il Ministero delle Finanze comunica che l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'art. 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozze, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del codice della strada.

L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.

I veicoli in questione devono essere intestati ai portatori di handicap o ai soggetti cui i predetti portatori di handicap sono fiscalmente a carico.

Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'art. 17, lett. h) del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono indicare alla Direzione regionale delle entrate competente la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere delle esenzioni e produrre copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale a norma dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992. Dette formalità possono essere espletate anche successivamente al termine di scadenza del pagamento delle tasse automobilistiche, ma comunque non oltre novanta giorni dallo stesso.